



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 – 05 GENNAIO 2022

Riunione del giorno 05 gennaio 2022

14.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. Marco TRINK**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

all'udienza del 05.01.2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 3.21.22 a carico di

*- **TRINK Marco**, per aver organizzato, senza preventiva autorizzazione FIPAV, un torneo di pallavolo sull'erba in data 23.9.2020 e successivamente per aver organizzato altra analoga manifestazione di pallavolo sull'erba svoltasi in data 24.7.2021, presso il Parco del Cormor in Udine, organizzata dalla ASD Volley Cormor, di cui lo stesso tesserato arbitro FIPAV Trink Marco era legale rappresentante, entrambe manifestazioni di pallavolo non autorizzate dalla FIPAV, in violazione delle seguenti disposizioni:
Statuto FIPAV Art. 1; e Regolamento Gare FIPAV, Art. 3 e ss, e Art. 3, comma 7:*

OSSERVA

Il procedimento trae origine da una segnalazione del Presidente del CT FIPAV Udine in data 25.06.2021, nonché dalle successive integrazioni del 15 e del 23.08.2021, a mezzo delle quali la Procura Federale veniva resa edotta dei fatti ascritti all'incolpato e meglio descritti nel capo d'incolpazione.

La copiosa documentazione, anche fotografica, portata all'attenzione della Procura, nonché le dichiarazioni rese dal sig. Trink in sede di audizione e nel contesto della memoria difensiva acquisita agli atti, portavano al deferimento del tesserato dinanzi



questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione l'udienza del 15.12.2021, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede compariva il Procuratore Federale Avv. G. Guarnaschelli il quale illustrava il caso e concludeva per la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e per l'irrogazione di conseguente ed idonea sanzione. Compariva altresì l'incolpato sig. Trink, assistito dal proprio legale Avv. Vidal il quale formulava istanza di rinvio del procedimento al fine di formalizzare l'accordo per l'applicazione concordata di sanzione ex art. 53 Reg. Giur.

Il procedimento veniva pertanto rinviato all'udienza del 5 gennaio 2022 nella quale, sempre in modalità videoconferenza, comparivano l'Avv. Vidal per l'incolpato ed il sostituto procuratore federale Avv. A. Guarnaschelli il quale, illustrato il deferimento, comunicava l'avvenuta accettazione da parte della Procura della proposta di patteggiamento presentata e sottoscritta dall'incolpato e dal legale del medesimo per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di un mese a carico del tesserato sig. Mario Trink.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale Federale che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto atteso che la responsabilità dell'incolpato risulta accertata e che, alla luce degli atti e della documentazione acquisita, devono ritenersi corrette sia la qualificazione dei fatti che la congruità della sanzione concordata.

PQM

Dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e conseguentemente applica al tesserato Marco Trink la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno).

Roma, 05 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 gennaio 2022